

## La circolare tributaria n. 20/2018

# L'aiuto per la crescita economica (c.d. Ace) dei soggetti Ires

di Federico Salvadori- dottore commercialista e revisore legale

Luca Palminteri – dottore in economia aziendale

*Scopo del presente contributo è quello di riepilogare, limitatamente ai soggetti Ires, il quadro complessivo dell'agevolazione "Ace", così come emergente alla luce delle novità introdotte dalla Manovra correttiva dei conti pubblici per il 2017 (D.L. 50/2017), nonché dal [D.M. 3 agosto 2017](#).*

*L'aiuto alla crescita economica (c.d. Ace) è un'agevolazione fiscale introdotta dal D.L. 201/2011, con il preciso intento di accrescere la capitalizzazione delle imprese, mediante la deduzione dal reddito imponibile di parte dell'incremento del capitale proprio dell'impresa rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010, senza tener conto dell'utile del medesimo esercizio, moltiplicato per un coefficiente di remunerazione fissato annualmente dal Governo.*

*A conclusione del presente intervento verrà presentato, altresì, un caso pratico di calcolo del beneficio, assieme all'illustrazione delle modalità di compilazione dell'apposita sezione del quadro RS del modello Redditi SC 2018.*

*Prima di procedere in tal senso appare, tuttavia, opportuno in via preliminare riepilogare i tratti salienti dell'agevolazione in questione, nonché analizzare le principali novità introdotte a seguito dell'emanazione del citato D.M. 3 agosto 2017. È, infatti, per effetto di quest'ultimo intervento normativo che si è provveduto ad abrogare il precedente [D.M. 14 marzo 2012](#), riadattando la disciplina Ace ai nuovi criteri di redazione del bilancio dettati dal D.L. 190/2015, nonché definendo le nuove modalità di calcolo dell'agevolazione per i soggetti Irpef e integrando le disposizioni antielusive.*

### Ambito soggettivo di applicazione

Ai sensi dell'[articolo 2](#), D.M. 3 agosto 2017, i soggetti beneficiari dell'agevolazione Ace sono:

- i soggetti Ires, quali le società di capitali, gli enti commerciali e le stabili organizzazioni italiane dei soggetti non residenti indicati nell'[articolo 73](#), comma 1, lettera a), b), d), Tuir;
- i soggetti Irpef ovvero le persone fisiche esercenti attività d'impresa, le società in nome collettivo e in accomandita semplice, a esclusione di coloro che hanno optato per il regime di contabilità semplificata.

Per le società e gli enti commerciali non residenti di cui all'[articolo 73](#), comma 1, lettera d), Tuir, l'agevolazione è fruibile dalle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato con riguardo alla variazione in aumento del fondo di dotazione, rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010.

Ai sensi del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate [n. 165138 del 28 agosto 2017](#)<sup>1</sup>, l'agevolazione Ace si applica anche alle stabili organizzazioni di imprese residenti di cui all'[articolo 168-ter](#), Tuir<sup>2</sup>.

Allo stesso tempo, ai sensi dell'[articolo 9](#), D.M. 3 agosto 2017, sono indicati i seguenti soggetti esclusi:

- le società assoggettate al fallimento, dall'esercizio in cui interviene la dichiarazione di fallimento;
- le società assoggettate alle procedure di liquidazione coatta, dall'inizio dell'esercizio in cui interviene il provvedimento che ordina la liquidazione;
- le società assoggettate alle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, dall'inizio dell'esercizio in cui interviene il decreto che dichiara l'apertura della procedura;
- le società che svolgono come attività prevalente quelle attività per le quali hanno esercitato l'opzione di cui all'[articolo 155](#), Tuir (c.d. *Tonnage tax*);
- le società agricole che determinano il reddito ai sensi dell'[articolo 32](#), Tuir.

### L'incremento del capitale proprio

Il presupposto per beneficiare dell'Ace è l'incremento del patrimonio netto dell'impresa, attuato sia mediante nuovi conferimenti da parte dei soci, sia mediante ricorso all'autofinanziamento, accantonando gli utili invece di deliberarne la distribuzione.

Come già esplicitato, la base da cui partire per il calcolo della base Ace è il capitale proprio esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010, costituito dal patrimonio netto risultante dal relativo bilancio, senza tener conto dell'utile del medesimo esercizio<sup>3</sup>.

Per le aziende e le società di nuova costituzione si considera incremento tutto il patrimonio conferito. Al riguardo, l'[articolo 2](#), comma 1, D.M. 3 agosto 2017 precisa che, limitatamente ai soggetti Ires, se il periodo d'imposta è superiore o inferiore a un anno, la variazione in aumento deve essere ragguagliata al maggiore o minore periodo.

---

<sup>1</sup> Cfr. punto 7.8), provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate n. 165138/2017.

<sup>2</sup> In tal caso, per ogni stabile organizzazione in regime di *branch exemption* dovrà essere compilato un distinto modulo del quadro RS del modello Redditi SC 2018; al rigo RS113, colonna 15 andrà indicato il codice dello Stato o territorio estero, in cui è localizzata la stabile organizzazione.

<sup>3</sup> Cfr. articolo 1, comma 2, D.L. 201/2011.

## Le variazioni in aumento del capitale proprio

Ai fini del calcolo della “base Ace”, per effetto di quanto disposto dall'[articolo 1](#), comma 5, D.L. 201/2011, rilevano come variazioni in aumento del capitale proprio, da indicare alla colonna 1 del rigo RS113:

Deduzione per capitale investito proprio (ACE)	Incrementi del capitale proprio		Decrementi del capitale proprio		Riduzioni		Differenza		Patrimonio netto		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
RS113	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00			
		Minor importo				Rendimento		Codice fiscale			
		6	1,60%	7		,00		8			
						Rendimento attribuito		Eccedenza pregressa		Eccedenza non attribuibile	
						9	,00	10	,00	(di cui 11 ,00 )	
						Rendimenti totali		Eccedenza trasformata in credito IRAP		Eccedenza riportabile	
						12	,00	13	,00	14	,00
										Codice Stato estero	
										15	

- i conferimenti in denaro;
- gli utili accantonati a riserva, a esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili.

Affinché i conferimenti possano essere computati nella base di calcolo dell’agevolazione è necessario che gli stessi siano eseguiti mediante il relativo versamento; non assumendo rilevanza alcuna la mera sottoscrizione dell’aumento di capitale.

L'[articolo 5](#), comma 2, lettera a), D.M. 3 agosto 2017 assimila ai conferimenti in denaro:

- le compensazioni dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti del capitale;
- la rinuncia incondizionata dei soci al diritto alla restituzione dei crediti di natura finanziaria vantati nei confronti della società.

Nella nozione di “conferimenti in denaro” rientrano, altresì, i versamenti a fondo perduto o in conto capitale eseguiti dai soci; nonché i versamenti dei soci a titolo di sovrapprezzo emissione di azioni o quote.

Da quanto sopra esposto, conseguentemente, emerge che è esclusa la rilevanza dei:

- conferimenti in natura (ad esempio, l’aumento del capitale sociale attuato mediante conferimento d’azienda);
- finanziamenti erogati dai soci, che hanno natura di debiti e non di poste di patrimonio netto.

Ulteriori incrementi del “capitale proprio” derivano dall’accantonamento di utili a riserva, con esclusione di quelli destinati a riserve indisponibili.

Secondo l'[articolo 5](#), comma 6, D.M. 3 agosto 2017, ai fini dell’agevolazione in esame, si considerano “riserve non disponibili”:

- le riserve formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti ai sensi dell'[articolo 2433](#), cod. civ., in quanto derivanti da processi di valutazione<sup>4</sup>;

<sup>4</sup> Tra le riserve derivanti dalla mera valutazione si citano le seguenti:

- riserva costituita a fronte della valutazione delle partecipazioni con il metodo del patrimonio netto di cui all'articolo 2426, comma 1, n. 4, cod. civ.;
- riserva per utili su cambi non realizzati di cui all'articolo 2426, comma 1, n. 8-bis, cod. civ.;
- riserve derivanti da rivalutazioni volontarie;

– le riserve formate con utili realmente conseguiti che, per disposizioni di legge, sono:

- non distribuibili;
- né utilizzabili per l'aumento del capitale sociale;
- né utilizzabili per la copertura delle perdite<sup>5</sup>.

Tra le riserve disponibili, che non riducono la base Ace, vi rientra, ad esempio, la riserva legale che non abbia ancora raggiunto il limite del quinto del capitale sociale, previsto dall'[articolo 2430](#), cod. civ..

Nell'esercizio in cui viene meno la condizione dell'indisponibilità possono assumere rilevanza anche le riserve non disponibili formate successivamente all'esercizio in corso al 31 dicembre 2010.

Di seguito si riporta lo schema di patrimonio netto come da [articolo 2424](#), cod. civ., indicando per ogni voce l'ammissibilità ai fini Ace della relativa variazione:

Voce del patrimonio netto	Effetto Ace
I – Capitale	Sì
II – Riserva da sovrapprezzo azioni	Sì
III – Riserva di rivalutazione	Sì
IV – Riserva legale	Sì
V – Riserve statuarie	No (se indisponibili)
VI – Altre riserve, distintamente indicate	
“Riserva da deroghe ex <a href="#">articolo 2423</a> , cod. civ.”	No (indisponibili)
“Riserva azioni della società controllante”	Sì
“Riserva da rivalutazione delle partecipazioni”	Sì
“Riserva per utili su cambi non realizzati”	No (fin quando l'utile non è realizzato)
VII – Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	No (poiché derivante da una valutazione)
VIII – Utili (perdite) portati a nuovo	Sì
IX – Utile (perdita) dell'esercizio	Sì
X – Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	No

Il momento in cui rilevano gli incrementi varia a seconda del tipo di incremento:

- quelli derivanti da conferimenti in denaro rilevano a partire dalla data del versamento;
- quelli derivanti dalla rinuncia ai crediti dalla data dell'atto di rinuncia;
- quelli derivanti dalla compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti del capitale sociale dalla data in cui assume effettuata la compensazione;
- quelli derivanti dall'accantonamento di utili a partire dall'inizio dell'esercizio in cui le relative riserve si sono formate.

Tali regole “temporali” valgono esclusivamente per il periodo d'imposta in cui il conferimento è eseguito, o l'utile accantonato a riserva.

- riserve di cui all'articolo 6, D.Lgs. 38/2005.

<sup>5</sup> Tra le riserve non disponibili, la Relazione al D.M. 14 marzo 2012 citava la riserva per acquisto di azioni proprie, la quale, però, non è più presente a partire dai bilanci d'esercizio 2016, per effetto delle modifiche apportate dal D.Lgs. 139/2015.

Gli incrementi patrimoniali effettuati in un esercizio assumono rilevanza anche per i successivi, senza, però, che si debbano ragguagliare *pro-rata temporis* gli incrementi “pregressi”<sup>6</sup>.

### Finanziamenti infragruppo

Tra gli aspetti più critici affrontati dal D.M. 3 agosto 2017, vi sono senza dubbio gli impatti sul patrimonio netto che derivano dall’applicazione dei principi contabili aggiornati alla luce delle disposizioni del D.Lgs. 139/2015. In tale contesto, l’applicazione del criterio del costo ammortizzato comporta dei riflessi patrimoniali in presenza di finanziamenti erogati dai soci a tasso zero o comunque in base a un tasso non di mercato. In tal caso, i nuovi principi contabili (Oic 15 e Oic 19) prevedono che, poiché l’obiettivo del socio (società controllante) è di rafforzare la struttura patrimoniale della società controllata, gli interessi passivi figurativi che devono essere iscritti lungo il periodo di durata del prestito in riduzione del debito hanno come contropartita una riserva di patrimonio netto della partecipata e un maggior valore della partecipazione in capo alla partecipante.

Al riguardo, il decreto attuativo stabilisce che non assumono rilevanza ai fini dell’Ace:

- né, in capo alla società finanziata, l’incremento di patrimonio netto derivante dalla contabilizzazione dei finanziamenti infruttiferi infragruppo con il criterio del costo ammortizzato ([articolo 5](#), comma 5, D.M. 3 agosto 2017);
- né, in capo alla società finanziatrice, l’incremento del valore della partecipazione, che andrebbe altrimenti a ridurre la base Ace ([articolo 10](#), comma 2, D.M. 3 agosto 2017).

La *ratio* delle 2 norme è, in sostanza, quella di assicurare che la totalità del finanziamento ricevuto o concesso mantenga ai fini dell’Ace la natura di prestito anche se, per effetto dell’adozione dei nuovi principi contabili, una parte di esso viene iscritto tra le riserve di patrimonio netto (per la società che ne beneficia) o tra le partecipazioni (per la società che lo eroga).

### Riserve derivanti dalla prima adozione dei nuovi principi contabili

Con riferimento alle rettifiche operate in sede di prima adozione dei nuovi principi contabili, nel calcolo della base Ace assumono rilevanza:

- a) la riduzione della riserva di utili portati a nuovo a seguito dello stralcio di costi di ricerca e pubblicità, per i quali in sede di *First-ITA GAAP Adoption* si è registrata l’eliminazione della relativa quota non più capitalizzabile;

---

<sup>6</sup> In tal senso, cfr. la Relazione al D.M. 14 marzo 2012.

b) la riduzione della riserva formata da accantonamenti di utili a seguito dell'utilizzo del criterio del costo ammortizzato: in caso di applicazione retroattiva del criterio del costo ammortizzato, con attualizzazione di crediti, debiti e titoli aventi scadenza oltre 12 mesi, si registrano movimentazioni del saldo di apertura (in aumento o in diminuzione) delle riserve di utili.

La Relazione al D.M. 3 agosto 2017 precisa che tali rettifiche hanno un effetto immediato sul conto utili/perdite portati a nuovo, riflettendosi poi sulla successiva dinamica delle componenti di reddito che si generano (ad esempio, sotto forma di minori ammortamenti per le spese non più capitalizzabili). Si è, quindi, ritenuto opportuno considerare rilevanti ai fini del calcolo della variazione di capitale proprio le rettifiche operate in sede di *first time adoption*.

Secondo la medesima Relazione, tutte le altre rettifiche da *first time adoption* non sono rilevanti ai fini della determinazione della base Ace.

### Riserve da valutazione al *fair value* degli strumenti finanziari derivati

L'[articolo 5](#), comma 8, lettera a), D.M. 3 agosto 2017 prevede che, a prescindere dalle modalità di contabilizzazione, non assumono rilevanza ai fini Ace le riserve formate con utili derivanti dalla valutazione al *fair value* degli strumenti finanziari derivati. Il riferimento è:

- a) agli utili da valutazione di derivati non utilizzati con finalità di copertura, che non sono distribuibili, ma disponibili solo ad altri fini;
- b) alla riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi (c.d. "riserva da *cash flow hedge*" – voce A.VII), indisponibile in modo assoluto.

Con particolare riferimento alle ipotesi di copertura di *fair value*, la Relazione al decreto attuativo precisa, tuttavia, che occorre compensare gli effetti della valutazione del derivato con quelli del sottostante. In pratica, quindi, solo nell'ipotesi in cui le oscillazioni positive del derivato siano superiori a quelle negative del sottostante si registra un utile che deve essere neutralizzato ai fini della disciplina Ace.

### Riserve di utili da conferimento d'azienda

L'[articolo 5](#), comma 8, D.M. 3 agosto 2017 disciplina gli effetti sul calcolo della base Ace nell'ipotesi di conferimento d'azienda. In particolare, ai fini della variazione in aumento, non rilevano le riserve formatesi con utili determinati da plusvalenze iscritte per effetto di conferimenti d'azienda o di rami d'azienda; nel caso in cui l'operazione di conferimento venga contabilizzata a Conto economico, quindi, dovrà essere sottratto l'importo della plusvalenza realizzata dall'utile destinato a riserva che incrementa la base Ace<sup>7</sup>.

---

<sup>7</sup> Da notare che il D.M. 3 agosto 2017 non stabilisce alcunché in merito a eventuali minusvalenze che dovessero generarsi in seguito a operazioni di conferimento.

## Le variazioni in diminuzione del capitale proprio

Rilevano come variazioni in diminuzione del capitale proprio, da inserire nella colonna 2 del rigo RS113, le riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo (sia in denaro che in natura), ai soci o partecipanti.

Come rilevato dalla circolare Cndcec n. 28/IR/2012, decrementano la base Ace le sole distribuzioni di “riserve comunque costituite” e non, invece, le distribuzioni dell’utile di esercizio.

Dato il tenore letterale della norma, non devono essere considerate quali riduzioni della base Ace le riduzioni del patrimonio netto per effetto di perdite di esercizio, in quanto esse non configurano chiaramente distribuzioni ai soci.

I decrementi si rilevano a partire dall’inizio dell’esercizio in cui si sono verificati.

Se il periodo di imposta è superiore o inferiore a un anno, la variazione in diminuzione va ragguagliata alla durata del periodo stesso.

## Azioni proprie

Ai sensi dell’[articolo 5](#), comma 4, D.M. 3 agosto 2017, l’acquisto di azioni proprie nei casi previsti dall’[articolo 2357-bis](#), cod. civ. determina una riduzione immediata della base Ace, in quanto assimilabile a una restituzione di patrimonio, indipendentemente dalla entità degli utili che hanno concorso, in precedenza, a incrementare il capitale proprio.

In particolare, tra le ipotesi disciplinate dall’articolo 2357-bis, cod. civ., rientrano l’acquisto di azioni proprie effettuato:

- in esecuzione di una deliberazione dell’assemblea di riduzione del capitale, da attuarsi mediante riscatto e annullamento di azioni;
- a titolo gratuito, sempre che si tratti di azioni interamente liberate;
- per effetto di successione universale o di fusione o scissione;
- in occasione di esecuzione forzata per il soddisfacimento di un credito della società, sempre che si tratti di azioni interamente liberate.

Come evidenziato dal documento Cndcec 30 ottobre 2017, tale riduzione:

- ha carattere definitivo;
- può portare a una base Ace negativa, se il costo di acquisto delle azioni eccede la base Ace pregressa;
- prescinde dalla composizione della base Ace pregressa (e, quindi, dal fatto che questa sia stata alimentata da conferimenti dei soci o da accantonamenti di utili a riserva);

– prescinde dal fatto che la riserva “utilizzata” per procedere all’acquisto delle azioni proprie si sia formata prima o dopo il 2010.

Qualora, invece, le azioni proprie siano acquistate per motivi diversi da quelli effettuati ai sensi dell’[articolo 2357-bis](#), cod. civ., in caso di:

– acquisto delle azioni: si registra una riduzione del capitale proprio fino a concorrenza degli utili che hanno precedentemente concorso a incrementarlo, poiché accantonati a riserva;

– rivendita delle azioni: il patrimonio deve essere incrementato per l’importo degli utili in precedenza sterilizzati dalla base Ace. Peraltro, se il corrispettivo derivante dalla cessione delle azioni proprie è:

- maggiore del costo di acquisto, allora l’incremento di patrimonio netto registrato in bilancio è assimilato a un conferimento in denaro che incrementa la base Ace;
- minore del costo di acquisto, la riduzione di base Ace diventa definitiva per un importo pari alla differenza tra il corrispettivo e il costo di acquisto delle azioni.

### Le riduzioni della base Ace

L’[articolo 1](#), comma 5, D.L. 201/2011 stabilisce che rilevano come riduzioni della base Ace, da inserire nella colonna 3 rigo RS113:

c) gli acquisti di partecipazioni in società controllate;

d) gli acquisti di aziende o di rami di aziende.

Ai sensi del nuovo [articolo 1](#), comma 6-*bis*, D.L. 201/2011, come si vedrà meglio in seguito, rileva anche la riduzione della base Ace per investimenti in titoli e valori mobiliari.

In tale colonna vanno, altresì, indicate le altre riduzioni derivanti dalle disposizioni aventi finalità antielusiva di cui all’articolo 1, comma 8, D.L. 201/2011, stabilite da ultimo dal D.M. 3 agosto 2017.

Le riduzioni rilevano a partire dall’inizio dell’esercizio in cui si sono verificate, in quanto assimilabili a elementi negativi della variazione del capitale proprio.

### Acquisto di partecipazioni in società controllate appartenenti al gruppo

Un primo fattore che determina la riduzione della base Ace è rappresentato dall’acquisizione (o l’incremento) di partecipazioni in società controllate (effettuate, secondo la Relazione al D.M. 14 marzo 2012, successivamente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2010).

In tal caso, l’intenzione del Legislatore è quella di evitare che i nuovi conferimenti eseguiti dai soci vengano utilizzati dall’impresa per l’acquisizione di tali partecipazioni, dando al cedente fondi per effettuare conferimenti all’interno del gruppo idonei a “rigenerare” la base Ace nel gruppo stesso.



La Relazione al D.M. 3 agosto 2017 precisa che rientrano nell'ambito di applicazione di tale disposizione antielusiva anche le ipotesi in cui non si determini direttamente in capo all'acquirente il controllo sulla società oggetto di trasferimento.

La riduzione della base Ace è determinata in base al corrispettivo pagato per l'acquisizione delle partecipazioni<sup>8</sup>.

La Relazione al D.M. 14 marzo 2012 ha precisato che la riduzione della base Ace opera in capo al soggetto che acquisisce la partecipazione e ha carattere permanente; in altre parole, la base Ace continua a essere ridotta negli esercizi successivi, anche se la partecipazione viene nel frattempo trasferita a terzi.

### **Acquisto di aziende o di rami di azienda da società del gruppo**

Il secondo fatto che determina la riduzione della base Ace è l'acquisizione di aziende o di rami di azienda infragrupo (effettuate, secondo la Relazione al D.M. 14 marzo 2012, successivamente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010).

Come in precedenza, finalità di questa clausola anti abuso è quella di evitare che il trasferimento a titolo oneroso di aziende all'interno del gruppo possa costituire il veicolo attraverso il quale far "proliferare" la base Ace altrimenti non utilizzabile.

La Relazione stessa precisa che la riduzione della base Ace opera in capo al soggetto che acquisisce l'azienda e ha carattere permanente; in altre parole, la base Ace continua a essere ridotta negli esercizi successivi, anche se l'azienda viene nel frattempo trasferita a terzi.

### **Investimenti in titoli e valori mobiliari**

Novità di assoluto rilievo è senz'altro quella che riguarda l'inserimento del nuovo comma *6-bis* nel testo dell'[articolo 1](#), D.L. 201/2011, al fine di prevedere l'investimento in titoli e valori mobiliari quale ulteriore ipotesi di riduzione della base Ace.

Al riguardo, l'[articolo 5](#), comma 3, D.M. 3 agosto 2017 dispone che, per i soggetti diversi da quelli che svolgono attività finanziarie e assicurative di cui alla sezione K dell'ATECOFIN 2007, a eccezione delle *holding* non finanziarie, la variazione in aumento del capitale proprio non ha effetto fino a concorrenza dell'incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2010.

---

<sup>8</sup> Al riguardo, [la circolare n. 21/E/2015](#) ha chiarito che la riduzione per acquisto di partecipazioni infragrupo non opera se il corrispettivo non è in denaro, ma in natura.

Per la nozione di titoli e valori mobiliari si fa riferimento all'[articolo 1](#), comma 1-*bis*, D.Lgs. 58/1998, includendo altresì le quote di Oicr. Secondo tale disposizione:

*“per “valori mobiliari” si intendono categorie di valori che possono essere negoziati nel mercato dei capitali, quali ad esempio:*

- le azioni di società e altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e certificati di deposito azionario;*
- obbligazioni e altri titoli di debito, compresi i certificati di deposito relativi a tali titoli;*
- qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permette di acquisire o di vendere i valori mobiliari indicati alle precedenti lettere;*
- qualsiasi altro titolo che comporta un regolamento in contanti determinato con riferimento ai valori mobiliari indicati alle precedenti lettere, a valute, a tassi di interesse, a rendimenti, a merci, a indici o a misure”.*

### Disposizioni antielusive

Nonostante la norma primaria si limiti a prevedere la riduzione della base di calcolo dell'agevolazione per effetto di partecipazioni in società controllate o di aziende, l'[articolo 10](#), D.M. 3 agosto 2017 ha definito le c.d. clausole “anti-abuso”, secondo cui la variazione in aumento è “sterilizzata” nei seguenti casi<sup>9</sup>:

- conferimenti in denaro a favore di società del gruppo;
- acquisto di partecipazioni (o incremento della quota già detenuta) in società controllate già appartenenti al gruppo;
- acquisto di aziende o di rami di azienda da società del gruppo;
- incremento dei crediti da finanziamento nei confronti di società del gruppo;
- conferimenti in denaro provenienti da soggetti domiciliati in paradisi fiscali.

Le clausole previste dal D.M. 3 agosto 2017 sono, in linea di massima, analoghe a quelle previste dal precedente [D.M. 14 marzo 2012](#)<sup>10</sup>; tuttavia, rispetto alla previgente disciplina:

- è stata eliminata la disposizione relativa ai conferimenti in denaro provenienti da soggetti non residenti, se controllati da soggetti residenti;
- sono state espressamente ricomprese le società di persone tra i soggetti appartenenti al gruppo le cui operazioni fanno scattare la disciplina antielusiva;

<sup>9</sup> Si fa notare che le fattispecie considerate dall'articolo 10, D.M. 3 agosto 2017 non esauriscono i casi di operazioni di capitalizzazione che possono dare luogo a fenomeni di elusione fiscale. In tale ottica va valutata, caso per caso, l'ordinaria applicazione della disciplina generale anti-abuso di cui all'articolo 10-*bis*, L. 212/2000.

<sup>10</sup> Con riferimento alle precedenti clausole anti abuso disciplinate dal D.M. 14 marzo 2012, l'Agenzia delle entrate aveva fornito chiarimenti nelle circolari [n. 14/E/2014](#) e [n. 21/E/2015](#).

– è stato previsto che riducono la base Ace anche le operazioni infragrupo che hanno come controparte una società che non può beneficiare dell’agevolazione (ad esempio, i conferimenti operati a favore di società controllate non residenti).

Ai fini delle disposizioni antielusive viene ora ridefinito il concetto di gruppo, che nell’ambito di applicazione del [DM. 14 marzo 2012](#) era circoscritto ai soli soggetti italiani in possesso dei requisiti soggettivi o meglio i c.d. soggetti “aceabili”. Infatti, la platea dei soggetti che applicano le disposizioni antielusive viene ora ampliata anche a quelli non residenti, i c.d. soggetti “non aceabili”.

Si considerano ora società appartenenti al medesimo gruppo, le società controllate, controllanti o controllate da un medesimo soggetto ai sensi dell’[articolo 2359](#), cod. civ. inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali, a eccezione dello Stato e degli enti pubblici.

Ai fini delle clausole antiabuso è sufficiente che nell’ambito del gruppo sia presente almeno un soggetto “aceabile”; questo per il fatto che le operazioni infragrupo potrebbero prestarsi a capitalizzazioni di comodo finalizzate alla duplicazione del beneficio Ace in presenza di una sola immissione di denaro, mediante una reiterazione di atti di apporto a catena all’interno delle società del gruppo.

L’ampliamento della platea risponde a una semplice regola:

- se l’operazione coinvolge 2 società del gruppo residenti, la sterilizzazione della base Ace opera in capo a chi versa il denaro (conferimenti a favore di società del gruppo, acquisto di partecipazioni o aziende, finanziamenti a favore di società del gruppo);
- se invece a essere coinvolto è un soggetto non residente, la sterilizzazione della base Ace grava sul soggetto che riceve il denaro (società italiana che beneficia di un conferimento da un socio residente in uno Stato che non consente un adeguato scambio di informazioni).

In questi casi il soggetto è tenuto a ridurre la propria base Ace indicando l’ammontare di questi conferimenti nel campo “riduzioni” al rigo RS113, colonna 3 del modello Redditi SC 2018.

Con riferimento a crediti di finanziamento, la sterilizzazione opera in presenza di un incremento dei suddetti crediti rispetto a quelli risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2010. La suddetta sterilizzazione dovrebbe essere temporanea, ossia suscettibile di riassorbirsi nel caso di riduzione degli stessi crediti da finanziamento.

Secondo la [circolare n. 12/E/2014](#), il confronto deve essere operato per singola società, e non per masse. Per ciascuna delle società con le quali sussistono rapporti di finanziamento, quindi, occorre determinare gli incrementi dei crediti da finanziamento e le eventuali riduzioni.

Secondo la [circolare n. 26/E/2017](#), le nuove disposizioni anti abuso esplicano efficacia dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del [D.M. 3 agosto 2017](#) (quindi, dal

2018, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare); tuttavia, la stessa [circolare n. 26/E/2017](#) ammette l'adozione anticipata delle nuove disposizioni, purché ciò avvenga "in blocco" (applicandole, in altre parole, nella loro totalità e non parzialmente).

### Limite del patrimonio netto

In ciascun esercizio la variazione in aumento è limitata, in quanto non può comunque eccedere il patrimonio netto risultante dal relativo bilancio, al netto della riserva negativa per acquisto azioni proprie (c.d. "Plafond Ace").

Le istruzioni ai modelli di dichiarazione precisano, poi:

- che il patrimonio netto in esame comprende non solo l'utile, ma anche la perdita;
- che, essendo il patrimonio netto contabile influenzato dall'utile di esercizio, a sua volta assunto al netto delle imposte, a loro volta influenzate dall'Ace, l'utile o la perdita da considerare sono quelli determinati con un carico fiscale teorico che non tiene conto dell'agevolazione.

Le rettifiche operate in sede di prima adozione dei nuovi principi contabili o di cambiamento di principi contabili adottati in precedenza assumono rilevanza ai fini della determinazione del patrimonio netto. Nel modello Redditi SC 2018 la base imponibile su cui calcolare l'agevolazione Ace risulterà pari, quindi, al minor valore tra:

- l'incremento capitale proprio al 31 dicembre 2017 rispetto al patrimonio al 31 dicembre 2010;
- il patrimonio netto al 31 dicembre 2017.

### Rendimento nozionale

L'ammontare detassato è determinato applicando alla "base Ace" (ovvero alla differenza tra gli incrementi e i decrementi del capitale proprio secondo quanto sopra esposto, nel limite del patrimonio netto) un coefficiente di remunerazione come di seguito determinato (cfr. [articolo 1](#), comma 3, D.L. 201/2011, modificato, da ultimo, per effetto della conversione in legge del D.L. 50/2017):

Coefficiente	Periodo d'imposta
4,00%	2014
4,50%	2015
4,75%	2016
1,60%	2017
1,50%	2018 (a regime)

Il coefficiente di remunerazione è in ogni caso applicato all'incremento di capitale proprio rilevato in via complessiva dal 2011 al periodo d'imposta oggetto di bilancio, e non prendendo in considerazione le variazioni intervenute nei singoli esercizi.

L'ammontare dell'agevolazione così determinato va a diretta riduzione del “*Reddito Complessivo Netto*” risultante dal quadro RN del modello Unico SC e, per la parte eccedente, è computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito dei periodi d'imposta successivi.

L'[articolo 1](#), comma 4 del Decreto Monti (D.L. 91/2014) ha introdotto, altresì, la possibilità per il contribuente di trasformare le eccedenze Ace in credito d'imposta utilizzabile in compensazione dell'Irap, applicando alle suddette eccedenze le aliquote di cui all'[articolo 77](#), Tuir (aliquota Ires), e ripartendo lo stesso in 5 quote annuali di pari importo, fino a concorrenza dell'imposta regionale sulle attività produttive del periodo<sup>11</sup>.

Dal 2014, quindi, il contribuente può scegliere alternativamente tra:

- riportare le eccedenze di capitale nozionale nei periodi di imposta successivi ai fini Ires senza alcuna limitazione temporale;
- convertire le eccedenze Ace, in tutto o in parte, in credito di imposta Irap in 5 quote annuali di pari importo (cfr. [articolo 3](#), D.M. 3 agosto 2017).

### Interpello ed “elementi conoscitivi”

Esistono casi in cui è possibile non ridurre la base di calcolo dell'agevolazione anche in presenza delle suddette operazioni infragrupo, dimostrando che le operazioni stesse non comportano una duplicazione del beneficio Ace.

Mentre, però, la [circolare n. 21/E/2015](#) vincolava questo effetto alla risposta positiva ad apposito interpello, nel contesto che si è delineato dopo la riforma del D.Lgs. 156/2015 ciò non è più necessario, potendo la società disapplicare le norme “anti-abuso” anche senza istanza (o, come in altre situazioni, anche in presenza di un interpello negativo).

Pertanto, la società contribuente, qualora intenda dimostrare che le operazioni effettuate non comportano una duplicazione dell'agevolazione ai fini delle disposizioni antielusive, e che vi è “l'assenza di circolarità” delle operazioni intercorse con i soggetti non residenti, può adottare uno dei seguenti comportamenti:

- presentare istanza di interpello probatorio ai sensi dell'[articolo 11](#), comma 1, lettera b), L. 212/2000;
- compilare i campi presenti nel rigo “elementi conoscitivi” (per il modello Redditi SC 2018, rigo RS115), se ritiene comunque non sussistente la duplicazione del beneficio Ace, ma non abbia presentato l'istanza di interpello prevista ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta positiva.

---

<sup>11</sup> Il credito Irap ottenuto dalla trasformazione delle eccedenze di Ace è utilizzabile in compensazione nel modello F24 nell'anno in cui viene presentata la dichiarazione Irap.

Interpello 1	Elementi conoscitivi ex D.M. 14 marzo 2012			
	Conferimenti art. 10, co. 2 2	Conferimenti col. 2 sterilizzati 3	Corrispettivi art. 10, co. 3, lett. a) 4	Corrispettivi col. 4 sterilizzati 5
Corrispettivi art. 10, co. 3, lett. b) 6	Corrispettivi col. 6 sterilizzati 7	Conferimenti art. 10, co. 3, lett. c) 8	Conferimenti col. 8 sterilizzati 9	
Conferimenti art. 10, co. 3, lett. d) 10	Conferimenti col. 10 sterilizzati 11	Incrementi art. 10, co. 3, lett. e) 12	Incrementi col. 12 sterilizzati 13	
RS115	Elementi conoscitivi ex D.M. 3 agosto 2017			
	Conferimenti art. 10, co. 2 14	Conferimenti col. 14 sterilizzati 15	Corrispettivi art. 10, co. 3, lett. a) 16	Corrispettivi col. 16 sterilizzati 17
	Corrispettivi art. 10, co. 3, lett. b) 18	Corrispettivi col. 18 sterilizzati 19	Conferimenti art. 10, co. 3, lett. c) 20	Conferimenti col. 20 sterilizzati 21
	Conferimenti art. 10, co. 4 22	Conferimenti col. 22 sterilizzati 23		

In particolare, nel rigo RS115 va indicato in colonna 1:

- il codice 1 in caso di non presentazione dell'istanza di interpello;
- il codice 2 in caso di presentazione dell'istanza di interpello, in assenza di risposta.

In particolare, il contribuente avrà cura di esporre gli elementi conoscitivi quali:

e) conferimenti in denaro a favore di società del gruppo; da annotare nella colonna 2 se inseriti nell'ambito del D.M. 14 marzo 2012, o nella colonna 14 se inseriti nell'ambito del D.M. 3 agosto 2017, riportando le relative sterilizzazioni rispettivamente nelle colonne 3 o 15;

f) acquisto o incrementi di partecipazioni in società controllate già appartenenti al gruppo, da annotare nella colonna 4 se inseriti nell'ambito del D.M. 14 marzo 2012, o nella colonna 16 se inseriti nell'ambito del D.M. 3 agosto 2017, riportando le relative sterilizzazioni rispettivamente nelle colonne 5 o 17;

g) acquisto di aziende o rami di azienda da società del gruppo; da annotare nella colonna 6 se inseriti nell'ambito del D.M. 14 marzo 2012, o nella colonna 18 se inseriti nell'ambito del D.M. 3 agosto 2017, riportando le relative sterilizzazioni rispettivamente nelle colonne 7 o 19;

h) incremento, rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2010, dei crediti da finanziamento nei confronti di società del gruppo, da annotare nella colonna 8 se inseriti nell'ambito del D.M. 14 marzo 2012, o nella colonna 20 se inseriti nell'ambito del D.M. 3 agosto 2017, riportando le relative sterilizzazioni rispettivamente nelle colonne 9 o 21;

i) conferimenti in denaro provenienti da soggetti domiciliati in Stati o territori che non consentono un adeguato scambio di informazioni anche se non appartenenti al gruppo; da annotare nella colonna 10 se inseriti nell'ambito del D.M. 14 marzo 2012, o nella colonna 22 se inseriti nell'ambito del D.M. 3 agosto 2017, riportando le relative sterilizzazioni rispettivamente nelle colonne 11 o 23.

In riferimento al punto e) l'indagine sulla provenienza dei conferimenti deve tenere in considerazione che:

- per le società quotate si valuta solo la composizione dei soci controllanti in base ai requisiti di cui all'[articolo 2359](#), cod. civ. (a meno che non sia identificabile alcun soggetto controllante effettivo);

– in presenza di un fondo di investimento regolamentato e localizzato in Stati o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni non occorrono le informazioni in merito ai sottoscrittori del fondo. L'esposizione degli "elementi conoscitivi" ha valenza esclusivamente segnaletica, per cui, se non fornita dalla società che non abbia presentato interpello oppure abbia disapplicato le clausole anti-abuso in presenza di interpello negativo, conduce alla sanzione amministrativa da 2.000 euro a 21.000 euro, prevista dall'[articolo 8](#), comma 3-*quinquies*, D.Lgs. 471/1997.

### Clausole di salvaguardia

Il Legislatore non ha individuato in modo espresso la decorrenza delle modifiche relative alle nuove disposizioni attuative. L'[articolo 12](#), D.M. 3 agosto 2017 prevede, tuttavia, 2 clausole di salvaguardia:

- l'articolo 12, comma 1, D.M. 3 agosto 2017 fa salvi i comportamenti adottati fino al 2016, difformi rispetto alle disposizioni attuative dell'[articolo 13-bis](#), D.L. 244/2016, in materia di raccordo dei nuovi principi contabili, per i quali i termini per il versamento a saldo delle imposte sui redditi sono scaduti precedentemente alla data di entrata in vigore del D.M. 3 agosto 2017 (Salvaguardia fino al 2016);
- l'articolo 12, comma 2, D.M. 3 agosto 2017 riguarda le disposizioni attuative diverse da quelle che riguardano il raccordo tra i nuovi Oic e la determinazione del reddito d'impresa, facendo salvi i comportamenti difformi adottati fino al 2017 (periodo d'imposta in corso alla data in vigore del D.M. 3 agosto 2017 (Salvaguardia fino al 2017).

Si fa notare, altresì, che a decorrere dal periodo successivo a quello di salvaguardia, ai fini del calcolo della base Ace, si dovrà tenere conto delle nuove disposizioni attuative con riferimento anche ai fenomeni rilevati nei periodi d'imposta precedenti.

### ESEMPIO di calcolo Ace

---

La società Delta Srl rilevava nel bilancio al 31 dicembre 2010 la seguente situazione patrimoniale:

- capitale sociale e riserve per 5.000.000 euro;
- utile di esercizio per 400.000 euro.

Negli anni seguenti intervengono le seguenti movimentazioni:

- nel 2011 viene accantonato a riserva l'utile 2010 per 400.000 euro;
- nel 2012 viene accantonato a riserva l'utile 2011 per 250.000 euro e viene distribuito ai soci un dividendo per 50.000 euro;
- nel 2013 viene accantonato a riserva l'utile 2012 per 300.000 euro;
- nel 2014 viene accantonato a riserva l'utile 2013 per 100.000 euro;
- nel 2015 viene accantonato a riserva l'utile 2014 per 100.000 euro;

– nel 2016 viene accantonato a riserva l'utile 2015 per 500.000 euro e nel corso dell'esercizio si registrano le seguenti operazioni:

- acquisto azioni proprie in esecuzione di una delibera dell'assemblea di riduzione del capitale e successivo annullamento, previa iscrizione di una riserva negativa per 150.000 euro;
- eliminati costi per ricerca e sviluppo per 30.000 euro;
- applicato il criterio del costo ammortizzato in modo retroattivo, registrando una riduzione degli utili portati a nuovo di 20.000 euro;

– nel 2017 viene accantonato a riserva l'utile 2016 pari a 250.000 euro, comprensivo di una plusvalenza da conferimento registrata a CE di 130.000 euro; inoltre, viene effettuato un conferimento in denaro a favore di una controllata non residente per 75.000 euro.

Il patrimonio netto della società al 31 dicembre 2017 ammonta a 6.700.000 euro, comprensivo dell'utile del medesimo esercizio di 50.000 euro.

Per quanto riguarda il conferimento in denaro alla società controllata non residente, si ipotizza di poter fruire del beneficio Ace, in quanto non ricorrono i presupposti per la "circolarità" delle operazioni intercorse con i soggetti non residenti, pur non essendo stata presentata istanza di interpello.

Ace (aiuto alla crescita economica)					
Periodo d'imposta corrente dal	01/01/2017	Al	31/12/2017		
Durata del periodo d'imposta		Gg	365		
Dettaglio variazioni intervenute nel periodo d'imposta					
Descrizione voce	Data		Variazione capitale	Giorni	Variazione raggugliata
<b>Incrementi</b>					
Incrementi da schema variazioni patrimonio netto					
Incremento riserva straordinaria	01/01/2017		120.000,00	365	120.000,00
<b>Decrementi</b>					
Decrementi da schema variazioni patrimonio netto					
				0	0,00
<b>Riduzioni</b>					
				0	0,00
Variazioni intervenute in precedenti periodi d'imposta					
Descrizione		Importi dell'esercizio:	2011	2012	2013
<b>Incrementi</b>			400.000,00	250.000,00	300.000,00
<b>Decrementi</b>				50.000,00	
<b>Riduzioni</b>					



Descrizione	Importi dell'esercizio:	2014	2015	2016
<b>Incrementi</b>		100.000,00	100.000,00	450.000,00
<b>Decrementi</b>				150.000,00
<b>Riduzioni</b>				

Rendimento del capitale proprio e attribuito		
Incrementi periodo d'imposta corrente	+ / -	120.000,00
Decrementi periodo d'imposta corrente	+ / -	0,00
Riduzioni periodo d'imposta corrente	-	0,00
Totale variazioni intervenute in precedenti periodi d'imposta	+ / -	1.400.000,00
Differenza		1.520.000
Patrimonio netto		6.700.000
Minor importo tra "Differenza" e "Patrimonio netto"		1.520.000
Rendimento nozionale 1,60%		24.320
		da RS113 colonna 15
Eccedenza pregressa da Redditi SC 2017		0
		Utilizzabile in RN
<b>Rendimento totale</b>		<b>24.320</b>

La base Ace è determinata assumendo:

- come incrementi del capitale proprio, gli utili accantonati a riserva per 1.900.000 euro, al netto della plusvalenza da conferimento avvenuta nel 2016 per 130.000 euro e della variazione degli utili portati a nuovo avvenuta nel 2016 in sede di *first time adoption* per effetto dell'eliminazione dei costi di ricerca e sviluppo per 30.000 euro e dell'applicazione del costo ammortizzato per 20.000 euro;
- come decrementi del capitale proprio, la distribuzione dei dividendi avvenuta nel 2012 per 50.000 euro, l'acquisto di azioni proprie avvenuto nel 2016 al prezzo di 150.000 euro.

Vediamo adesso le modalità di compilazione del rigo RS113 del modello Unico SC 2018 in relazione all'esemplificazione appena fornita:

Deduzione per capitale investito proprio (ACE)	Incrementi del capitale proprio		Decrementi del capitale proprio		Riduzioni		Differenza		Patrimonio netto	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
RS113	1.720.000,00	200.000,00	,00	1.520.000,00	6.700.000,00	Minor importo	Rendimento	Codice fiscale		
		1.520.000,00	1,60%	24.320,00						
						Rendimento attribuito	Eccedenza pregressa	Eccedenza non attribuibile		
							,00	,00 (di cui		,00)
						Rendimenti totali	Eccedenza trasformata in credito IRAP	Eccedenza riportabile		Codice Stato estero
						24.320,00	,00	,00		

Per il 2017, l'importo detassato o rendimento nozionale è pari a 24.320 euro.

L'ammontare così detassato dovrà essere poi portato a riduzione del "Reddito complessivo netto dichiarato" (quadro RN).

Al rigo RS115, colonna 1 dovrà, inoltre, essere riportato il codice 1 (non presentazione dell'istanza di interpello), e compilata la colonna 14 ai fini dell'indicazione degli "Elementi conoscitivi":

Interpello 1	Elementi conoscitivi ex D.M. 14 marzo 2012			
	Conferimenti art. 10, co. 2 2	Conferimenti col. 2 sterilizzati 3	Corrispettivi art. 10, co. 3, lett. a) 4	Corrispettivi col. 4 sterilizzati 5
Conferimenti art. 10, co. 3, lett. b) 6	Corrispettivi col. 6 sterilizzati 7	Conferimenti art. 10, co. 3, lett. c) 8	Conferimenti col. 8 sterilizzati 9	
Conferimenti art. 10, co. 3, lett. d) 10	Conferimenti col. 10 sterilizzati 11	Incrementi art. 10, co. 3, lett. e) 12	Incrementi col. 12 sterilizzati 13	
Elementi conoscitivi ex D.M. 3 agosto 2017				
Conferimenti art. 10, co. 2 14	Conferimenti col. 14 sterilizzati 15	Corrispettivi art. 10, co. 3, lett. a) 16	Corrispettivi col. 16 sterilizzati 17	
Conferimenti art. 10, co. 3, lett. b) 18	Conferimenti col. 18 sterilizzati 19	Conferimenti art. 10, co. 3, lett. c) 20	Conferimenti col. 20 sterilizzati 21	
Conferimenti art. 10, co. 4 22	Conferimenti col. 22 sterilizzati 23			